

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-5023 del 14/09/2026
Oggetto	D.Lgs n. 152/2006 e smi, art. 208 - LR n. 13/2015 - ECO-RECUPERI srl CON SEDE LEGALE E IMPIANTO IN SOLAROLO (RA), VIA ROMA n. 24 - MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE UNICA PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI STOCCAGGIO (R13-D15), PRETRATTAMENTO (R12-D13) E RECUPERO (R4-R5) DI RIFIUTI ANCHE PERICOLOSI
Proposta	n. PDET-AMB-2026-5257 del 14/09/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Ravenna
Responsabile adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno quattordici SETTEMBRE 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs n. 152/2006 e smi, art. 208 – LR n. 13/2015 – **ECO-RECUPERI srl** CON SEDE LEGALE E IMPIANTO IN SOLAROLO (RA), VIA ROMA n. 24 – **MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE UNICA PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI STOCCAGGIO (R13-D15), PRETRATTAMENTO (R12-D13) E RECUPERO (R4-R5) DI RIFIUTI ANCHE PERICOLOSI**

LA DIRIGENTE

PREMESSO che:

- per l'impianto di stoccaggio (R13-D15), pretrattamento (R12-D13) e recupero (R4-R5) di rifiuti anche pericolosi sito in Comune di Solarolo (RA), via Roma n. 24, la società **ECO-RECUPERI srl** (CF./PIVA: 01409540398) con sede legale in Comune di Solarolo (RA), Via Roma n. 24, risulta titolare dell'**Autorizzazione Unica** (AU) rilasciata, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi con determinazione dirigenziale ARPAE SAC (ora SAE) di Ravenna n. DET-AMB-2023-4261 del 24/08/2023 così come successivamente modificata con determinazione dirigenziale ARPAE SAC (ora SAE) di Ravenna n. DET-AMB-2025-559 del 31/01/2025 e n. DET-AMB-2025-6749 del 25/11/2025 comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
 - autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
- tale AU, contenuta nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) di VIA adottato dalla Regione Emilia-Romagna con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1496 del 11/09/2023, acquisiva efficacia in data 11/09/2023 (cioè dalla data di approvazione del suddetto PAUR);

VISTA l'istanza di modifica non sostanziale dell'AU n. 4261 del 24/08/2023 e smi presentata da ECO-RECUPERI srl in data 28/07/2026 (ns. PG/2026/138208) riguardante:

- variazioni alle modalità di deposito/stoccaggio, senza interessare i carichi di incendio, di:
- Area A1 - di stoccaggio di rifiuti imballati o confezionati sia pericolosi che non pericolosi, da gestire alternativamente, quando non presenti rifiuti, come deposito attrezzature;
 - Scaffalatura Area L - di stoccaggio di rifiuti nello stato fisico liquido o fangoso palabile, datata di bacino di contenimento - adibire una campata a deposito temporaneo di rifiuti anche liquidi e due dedicate alla rimessa di attrezzature e materiali di consumo, lasciando le restanti tre allo stoccaggio (R13/D15) di rifiuti anche liquidi;
 - scaffalatura di deposito temporaneo di rifiuti provenienti dalla selezione degli imballaggi presente nell'area lavorazione imballaggi e ingombranti - adibire gli scaffali superiori come stoccaggio R13/D15 di rifiuti confezionati in colli con stato fisico solido o solido polverulento, lasciando il "piano terra" come deposito temporaneo dei rifiuti derivanti dalla selezione degli imballaggi;
 - raddoppio dell'area esterna PV dedicata alla messa in riserva (R13) dei pannelli fotovoltaici non pericolosi aventi codice EER 1602014;
 - inserimento di una nuova area per il deposito di RAEE gestiti tramite l'operazione R12, costituiti da chiller di cui al codice EER 160213*, a servizio del vano 2A (area lavorazione sotto aspirazione convogliata in E3) in attesa delle successive operazioni di messa in sicurezza (R12);

- Realizzazione di un banco di selezione batterie, da realizzarsi all'ingresso dell'area dedicata allo stoccaggio delle stesse (area B), come mero miglioramento gestionale per la successiva esecuzione dell'operazione di raggruppamento (R12);
- Realizzazione di una seconda postazione per la bonifica dei chiller all'interno dell'area CF con captazione al punto di emissione in atmosfera E3, da utilizzare in alternativa e mai in contemporanea con la postazione già presente nell'area lavorazione sotto aspirazione convogliata in E3;
- Sostituzione del macchinario per l'estrazione dei gas refrigeranti con due modelli diversi denominati "Fieldpiece - MR45INT" e "Wigam easyrec HP", con capacità di estrazione paragonabile al modello sostituito, pari a 100 kg/ora di gas estratto, da utilizzare alternativamente e mai contemporaneamente;
- integrazione delle tipologie di rifiuti ammessi al pretrattamento (R12) mediante operazioni di smontaggio con l'inserimento di rifiuti pericolosi di cui al codice EER 170603* costituiti da portoni di celle frigorifere/portoni tagliafuoco privi di componenti elettriche ed elettroniche e privati in tutto o in parte del telaio, fermi restando sia la potenzialità annua di pretrattamento R12 di rifiuti pericolosi già autorizzata (1.150 t/anno), sia il quantitativo massimo annuo di rifiuti pericolosi ammesso al trattamento (R12-R4-R5) in impianto fissato in AU complessivamente pari a 2.250 t/anno, con capacità massima giornaliera di trattamento fissata pari a 9 t/giorno. Si tratta del pretrattamento R12 di rifiuti da attività di demolizione ammessi secondo l'AU vigente allo stoccaggio (R13/D15) in impianto, analogo all'attività già autorizzata di smontaggio dei RAEE di grandi dimensioni di cui ai codici EER 160213* e 170903* contenenti materiali isolanti, sotto forma di pannelli, costituiti esclusivamente da fibre artificiali vetrose, diverse dalle fibre ceramiche refrattarie, da svolgere all'interno dell'edificio in apposita area posta sotto aspirazione convogliata al punto di emissione in atmosfera E2;
- integrazione delle tipologie di rifiuti ammessi a stoccaggio (R13/D15) con l'inserimento di rifiuti pericolosi di cui al codice EER 080501*, costituiti da isocianati di scarto, ferma restando la capacità massima istantanea di stoccaggio (R13/D15) già autorizzata, pari a 45 tonnellate. Tale rifiuto pericoloso è analogo ai rifiuti di cui ai codici EER 080409*, 080411* e 080415* già autorizzati allo stoccaggio (R13/D15) in impianto;

con revisione dell'apposita planimetria di stoccaggi e depositi dell'impianto;

RICHIAMATO in particolare l'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi recante disciplina dell'autorizzazione unica per impianti di recupero/smaltimento dei rifiuti;

VISTE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente per cui, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01/01/2016 la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti, tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27 dicembre 2021 recante approvazione della deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. 130/2021 di revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia che individua strutture autorizzatorie (Aree Autorizzazioni e Concessioni), articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni), alle quali competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

- la Deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. DEL-2022-30 del 08/03/2022, con la quale è stato attribuito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al Dott. Ermanno Errani;

DATO ATTO che:

- dall'esame della documentazione presentata, si concordava nel qualificare le variazioni prospettate dal gestore come modifica non sostanziale dell'AU già rilasciata per l'impianto in oggetto, ai fini sia dell'esenzione dell'indizione della Conferenza dei Servizi ex art. 208, comma 3) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, sia del pagamento ridotto delle spese istruttorie secondo tariffario delle prestazioni di ARPAE;
- la modifica non sostanziale di AU presentata dal gestore non necessitava di essere sottoposta ad un'ulteriore procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi della Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi e della LR n. 4/2018, in quanto non incidente su caratteristiche, funzionamento e potenzialità dell'impianto;
- l'istanza di modifica non sostanziale dell'AU si intendeva formalmente completa e correttamente presentata in data 28/07/2026, per cui si provvedeva a dare notizia dell'avvio del procedimento con apposita comunicazione ns. PG/2026/154472;
- al fine di assumere la decisione sulle varianti richieste, veniva acquisita la relazione tecnica istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna per la matrice rifiuti (ns. PG/2026/161445 del 07/09/2026), a riscontro della richiesta di supporto tecnico avanzata con nota ns. PG/2026/154456 del 24/08/2026;
- risulta verificato il pagamento delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AU, secondo quanto previsto dal tariffario delle prestazioni di ARPAE di cui alla DGR Emilia-Romagna n. 926 del 05/06/2019;

DATO ATTO che il Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna ritiene impraticabile l'ipotesi di variazione della modalità di gestione dell'Area A1 - di stoccaggio di rifiuti imballati o confezionati sia pericolosi che non pericolosi in quanto *"l'eventuale alternanza tra rifiuti, anche pericolosi, e attrezzature richiederebbe per lo meno un trattamento di bonifica e pulizia al fine di scongiurare il rischio di contaminazione di queste ultime."*;

CONSIDERATO che quanto valutato dal ST di questa Agenzia non costituisca motivo ostativo in quanto superabile con apposizione di prescrizione, anche considerato che la modifica dell'utilizzo dell'area non necessiti di bonifica ai sensi del D.Lgs h. 152/2006 e smi non essendo nel campo di applicazione della norma specifica;

RITENUTO di procedere all'aggiornamento dell'AU n. 4261 del 24/08/2023 e smi, per le parti interessate;

CONSIDERATO che per l'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero dei rifiuti autorizzate in regime ordinario, il gestore è tenuto a prestare la garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

RICHIAMATE:

- la *Deliberazione di Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1991 del 13/10/2003* recante direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;
- la *Legge 24 gennaio 2011, n. 1* di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, che all'art. 3, comma 2-bis prevede riduzioni all'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del D.Lgs n. 152/2006 e smi per le imprese registrate EMAS ovvero in possesso di certificazione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001;

CONSIDERATO che l'impianto oggetto della presente AU risulta certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, con scadenza al 02/12/2026;

TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, la garanzia finanziaria per l'esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nell'impianto in oggetto è già determinata, come da AU n. 4261 del 24/08/2023, secondo le modalità indicate nella DGR n. 1991/2003 con le riduzioni di cui alla L. n. 1/2011, per cui il gestore ha provveduto in proposito (ns. PG/2025/40563). Tale garanzia finanziaria in essere prestata a favore di questa Agenzia, che non subisce alcuna variazione in termini di ammontare e di durata, dovrà essere adeguata con riferimento al presente atto;

ATTESO che tale garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che i termini di conclusione del procedimento autorizzativo, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, sono fissati pari a 30 giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva l'eventuale sospensione in caso di richiesta di integrazioni ai fini istruttori;

SU proposta del Responsabile del procedimento, Ing. Stefano Beniamino Tommasone, del Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia ARPAE di Ravenna;

DETERMINA

1. Di considerare le variazioni richieste dal gestore, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, in data 28/07/2026 (ns. PG/2026/138208) come modifica non sostanziale dell'AU per cui si provvede all'aggiornamento, per le parti interessate, della determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-4261 del 24/08/2023 e smi.
2. **DI MODIFICARE** l'Autorizzazione Unica (AU), rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-4261 del 24/08/2023 e smi alla società **ECO-RECUPERI srl** (C.F./P.IVA 01409540398), con sede legale e impianto in Comune di Solarolo (RA), Via Roma n. 24, per l'**impianto di stoccaggio (R13-D15), pretrattamento (R12-D13) e recupero (R4-R5) di rifiuti anche pericolosi**, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - a. autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
 - b. autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque di prima pioggia, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 152/2006 e smi;come di seguito indicato:

- 2.a) Le condizioni e prescrizioni specifiche per la gestione dei rifiuti stabilite nell'AU sono aggiornate sostituendo la prescrizione n. 12 impartita nell'**Allegato A** alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-4261 del 24/08/2023 e smi con la seguente:

GESTIONE RIFIUTI

L'esercizio dell'impianto di **stoccaggio (R13-D15), pretrattamento (R12-D13) e recupero (R4-R5)** di rifiuti anche pericolosi oggetto della presente AU è autorizzato, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

[...omissis...]

12. Le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti, devono inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio.

[...omissis...]

I contenitori di rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con idonea etichettatura, con la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico, indicante il rifiuto in stoccaggio/deposito (codice EER, caratteristiche di pericolo HP nel caso di rifiuti pericolosi) e il relativo regime amministrativo di detenzione.

La sola area A1 di stoccaggio di rifiuti imballati o confezionati sia pericolosi che non pericolosi, può essere utilizzata alternativamente e mai contemporaneamente per il deposito delle attrezzature. Tali cambi di destinazione d'uso dell'area devono essere preceduti da adeguate operazioni di pulizia da annotare in apposito registro mantenuto a disposizione delle autorità di controllo. Con apposita cartellonistica deve essere indicato l'uso di tale area (stoccaggio rifiuti o deposito attrezzature).

[...omissis...]

- 2.b) La prescrizione n. 22 impartita nell'**Allegato A** alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-4261 del 24/08/2023 e smi è modificata con la seguente:

22. All'interno dell'edificio è altresì ammesso il **pretrattamento (R12)** mediante operazioni di smontaggio, previa eventuale messa in sicurezza, delle seguenti tipologie di **RAEE**, qualora non idonei alla preparazione per il riutilizzo:

Codice EER	Descrizione rifiuti
160211*	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC
160213*	Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi, diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212
200123*	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
200135*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi

nonchè di rifiuti da attività di demolizione di cui ai codici EER 170903* e 170603* costituiti da portoni di celle frigorifere/portoni tagliafuoco privi di componenti elettriche ed elettroniche, anche parzialmente smontati o privi di telaio.

Lo smontaggio dei RAEE di grandi dimensioni di cui ai codici EER 160213*, 200135* e dei rifiuti da attività di demolizione di cui ai codici EER 170903* e 170603* - contenenti materiali isolanti, sotto forma di pannelli, costituiti esclusivamente da fibre artificiali vetrose, diverse dalle fibre ceramiche refrattarie - è svolto nell'apposita area posta sotto aspirazione convogliata al punto di emissione in atmosfera E2.

[...omissis...]

- 2.c) La prescrizione n. 29 impartita nell'**Allegato A** alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-4261 del 24/08/2023 e smi è modificata con la seguente:

29. Nell'ambito delle operazioni di messa in sicurezza dei RAEE, viene effettuata l'estrazione dei fluidi refrigeranti costituiti da sostanze lesive dell'ozono stratosferico (CFC, HCFC) o ammoniaca in soluzione acquosa, dai circuiti frigoriferi.

L'impianto è dotato di:

- due sistema di estrazione delle sostanze lesive per l'ozono stratosferico (CFC, HCFC) dai circuiti frigoriferi di RAEE di cui ai codici EER 160211*, 200123*, denominati "Fieldpiece - MR45INT" e "Wigam easyrec HP". Tali sistemi di estrazione devono essere utilizzati alternativamente e mai contemporaneamente;

[...omissis...]

- la bonifica del gruppo di compressione dall'olio lubrificante avviene a mezzo di apposito impianto e con procedure tali da evitare il rilascio delle sostanze lesive per l'ozono stratosferico, operando separatamente il recupero degli oli e delle stesse sostanze lesive.

Le due postazioni in cui viene eseguita l'estrazione di gas refrigerante, devono essere utilizzate in alternativa l'una all'altra e mai in contemporanea.

[...omissis...]

2.d) La Tabella 2 - Elenco dei rifiuti pericolosi ammessi allo stoccaggio (R13/D15), viene così aggiornata:

TABELLA 2 Elenco dei rifiuti pericolosi ammessi allo stoccaggio (R13/D15)			
Codice EER	Descrizione rifiuti	Operazione di stoccaggio ammessa	
		R13	D15
06 01 01*	acido solforico e acido solforoso	x	x
06 01 02*	acido cloridrico	x	x
06 01 03*	acido fluoridrico	x	x
06 01 04*	acido fosforico e fosforoso	x	x

[...omissis...]

08 04 13*	fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x
08 04 15*	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x
08 05 01*	isocianati di scarto	x	x
11 01 05*	acidi di decappaggio	x	x
11 01 06*	acidi non specificati altrimenti	x	x

TABELLA 2 Elenco dei rifiuti pericolosi ammessi allo stoccaggio (R13/D15)			
Codice EER	Descrizione rifiuti	Operazione di stoccaggio ammessa	
		R13	D15
11 01 07*	basi di decappaggio	x	x

[...omissis...]

3. L'impianto deve essere gestito conformemente alla perimetrazione e alla suddivisione delle specifiche aree rappresentate nell'apposita planimetria denominata "*Layout deposito-stoccaggi Luglio 2026*" che costituisce parte integrante della presente AU e viene allegata.
4. Di confermare tutte le restanti condizioni e prescrizioni stabilite nell'AU di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-4261 del 24/08/2023 e smi;
5. **Di mantenere inalterata la validità della presente AU al 24/08/2033.** Tale autorizzazione è **rinnovabile**; a tal fine almeno **180 giorni prima della scadenza** della stessa, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo**. Fino alla decisione espressa dall'autorità competente sul rinnovo, l'attività potrà essere proseguita previa estensione della garanzia finanziaria prestata.
6. Di stabilire che per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti inerti nell'impianto in oggetto, il gestore è tenuto **entro 90 giorni** dalla data del presente provvedimento, pena la revoca dell'autorizzazione previa diffida in caso di mancato adempimento, ad adeguare tramite appendice la garanzia finanziaria in essere con riferimento al presente atto;
7. Di dare atto che la suddetta garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi per l'esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nell'impianto oggetto della presente AU dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
8. Di trasmettere - con successiva comunicazione - il presente provvedimento di modifica dell'AU al soggetto richiedente, in seguito all'assolvimento dell'imposta di bollo, e agli enti interessati per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;

DICHIARA che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento autorizzativo è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione di ARPAE;

INFORMA che:

- ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. n. 196/2003, il Titolare del trattamento dei dati personali è individuato nel Direttore Generale, mentre il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è individuato nel Responsabile Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Est, per i dati personali gestiti dall'Area medesima;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il

termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile
del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Ravenna - Area Est
Dott.ssa Tamara Mordenti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.